diritto e giustizia

Il costo del singolo fascicolo è di € 3,50

Supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizi@

8 gennaio 2005 anno VI

www.dirittoegiustizia.it

ALL'INTERNO
INSERTO SPECIALE
GIUSTIZIA MILITARE, PRIMO SÌ ALLA RIFORMA





Procedura penale - Impugnazioni



Alla parte civile non giova l'appello del Pm se non ha proposto un ricorso autonomo

La tormentata questione ha diviso anche le Sezioni unite

Leonardo Suraci

na sentenza della Corte d'appello di Roma (prima sezione penale, 15 luglio 2004, Riccio) ha riportato al centro dell'attenzione il problema dell'estensione dei poteri della parte civile nel giudizio d'appello introdotto dall'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado.

I giudici romani prendono le distanze dalla presa di posizione delle Sezioni unite, avvenuta con la sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, Guadalupi, per affermare che in caso di condanna dell'imputato, assolto in primo grado, su impugnazione del solo pubblico ministero, alla parte civile non può riconoscersi il diritto al risarcimento dei danni cagionati dal reato qualora non abbia autonomamente interposto gravame.

Nulla di trascendentale. Un giudice della Repubblica ha esercitato in maniera legittima e motivata le proprie facoltà interpretative e d'altra parte noi stessi abbiamo osservato in passato e siamo tuttora convinti che nei Paesi democratici le divergenze interpretative appartengano alla fisiologia del sistema, non sono sintomo di irriverenza o temerarietà, bensì occasioni di reciproco arricchimento culturale.

Appare strano, invece, che le Sezioni unite, alle quali i ricorsi vengono assegnati quando «una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale» (articolo 618 Cpp), abbiano contribuito esse stesse a generare il contrasto smentendo l'opposto orientamento enunciato in Su, 25 novembre 1998, Loparco: il disorientamento e il pregiudizio all'autorevolezza delle decisioni del Supremo collegio che ne deriva non devono però far dimenticare che ci si muove, anche in questi caso, nel pieno rispetto della legge.

Con impareggiabile onestà intellettuale, la Corte romana non ha finto di ignorare l'ultimo approdo delle Sezioni unite, al contrario ha scelto di manifestare in modo consapevole e chiaro il proprio dissenso e lo ha fatto con un rigore argomentativo assolutamente non scalfito dalla scelta in favore della sinteticità motivazionale: poiché il rapporto civilistico si instaura solo tra parte civile e imputato, rimanendovi estraneo il pubblico ministero, sia il primo, avendone interesse, a scegliere se coltivare o meno l'azione per il risarcimento dei danni nel giudizio d'appello, derivando nel secondo caso la formazione del giudicato in relazione alla domanda risarcitoria.

Preso atto dell'indiscutibile correttezza dell'operato della Corte d'appello, il profilo attinente alla condivisibilità o meno dell'arresto interpetativo è tutto da approfondire e vale la pena farlo perché il tema coinvolge aspetti essenziali attinenti alla struttura del processo penale e pone in discussione le sorti di una

parte che, sebbene non necessaria, è divenuta un fondamentale protagonista del processo penale.

Il punto iniziale dell'analisi non può che essere rappresentato dal dato normativo, il quale consegna all'interprete un sistema in cui l'assetto dei rapporti tra azione civile e azione penale è inequivocabilmente ispirato al principio della tendenziale separazione ed autonomia, al punto che l'articolo 75 Cpp configura lo svolgimento separato dei due processi come regola generale.

La scelta a favore dell'accentuazione dell'autonomia tra i due tipi di azione non ha però determinato la rinuncia al "principio di immanenza" della costituzione di parte civile, enunciato nell'articolo 76, comma 2 Cpp: «La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo».

In virtù del principio in questione – che da sempre connota l'esercizio dell'azione civile nel nostro processo penale, derogando per esigenze di speditezza processuale e di semplificazione all'opposto principio, applicabile al processo civile, secondo cui la costituzione delle parti deve essere rinnovata per ogni grado del giudizio – la parte civile è legittimata a partecipare ai gradi di giudizio successivi senza dover rinnovare la costituzione effettuata in primo grado e da ciò derivano una serie di conseguenze che dell'immanenza sono generalmente considerate corollari: innanzitutto, il dovere di citare "in ogni caso" la parte civile per il giudizio d'appello, anche se





Suraci - Sentenza assolutoria e impugnazione del Pm



appellante è soltanto l'imputato contro una sentenza di proscioglimento (articolo 601, comma 4 Cpp); in secondo luogo, il diritto del difensore della parte civile di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, ancorché sollecitato dalle altre parti processuali (articolo 610, comma 5 Cpp); infine, il dirit-

to della parte civile di partecipare in ogni caso al giudizio di rinvio (articolo 627, comma 2 Cpp) e al giudizio di revisione (articolo 636 Cpp).

Dal principio in esame scaturisce, poi, che la mancata comparizione della parte civile nei gradi di giudizio successivi al primo, ovvero la mancata presentazione delle conclusioni ai sensi dell'articolo 523, comma 2 Cpp, non comportano la revoca della costituzione, di talché la parte civile può scegliere di rimanere assente da un grado di giudizio conservando la sua qualità di parte processuale e mantenendo inalterato il diritto di partecipare agli ulteriori gradi del processo.

Al di là di questi effetti, il codice processuale null'altro fa scaturire dal principio di immanenza, tanto meno la possibilità per la parte civile di avvalersi del gravame del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria in primo grado per insistere sulla propria domanda per restituzioni e risarcimento dei danni, per cui occorre verificare quali indicazioni fornisce il sistema per configurare questa possibile efficacia estensiva, facendo tesoro degli elementi offerti dal contesto normativo delineato dal codice processuale del 1930.

Il codice precedente enunciava il principio di immanenza nell'articolo 92, comma 1 Cpp («La costituzione di parte civile una volta avvenuta produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento») e da esso si facevano discendere, anche in caso di proscioglimento in primo grado, il diritto della parte civile

di partecipare al giudizio d'impugnazione (articolo 517, comma 2 Cpp), ma soprattutto il dovere del giudice d'appello di provvedere, in caso di condanna dell'imputato, sulla domanda alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato qualora la parte civile ne avesse diritto (articolo 489, comma 1

Cpp). Nel previgente sistema, tuttavia, la parte civile non disponeva di un mezzo d'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'im-

putato in primo grado, dunque non poteva che affidarsi al gravame del pubblico ministero al fine di rimettere in discussione una sentenza lesiva dei propri legittimi interessi.

L'effetto pienamente devolutivo dell'appello del pubblico ministero assumeva quindi una funzione compensativa dei limiti al potere d'impugnazione

della parte civile e non è un caso che le perplessità in ordine all'accettabilità di un'accezione ampia del principio di immanenza si siano fatte strada

Mancata comparizione

della parte civile

nei gradi di giudizio...

dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza 1/1970, aveva aperto alla parte civile la via del ricorso in cassazione contro le disposizioni della sentenza penale concernenti gli interessi civili.

Con sezione IV, 23 gennaio 1984, Seragiotto, infatti, cominciò a diffondersi in giurisprudenza la tesi – ribadita poi da sezione III, 23 settembre 1986, Di Sario – secondo cui la parte civile che non attivi il mezzo d'impugnazione introdotto dalla Corte costituzionale avverso la sentenza di proscioglimento deve considerarsi acquiescente con conseguente formazione del giudicato in relazione all'azione risarcitoria ed era prevedibile che questa tesi avrebbe trovato nel nuovo assetto normativo terreno fertile dal momento che il codice del 1988 – accentuando così l'autonomia

tra l'azione civile e quella penale – riconosce esplicitamente alla parte civile la facoltà di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, sia pure «ai soli effetti della responsabilità civile» (articolo 576 Cpp).

Se l'indagine sulla portata del principio d'immanenza non può prescindere dalle vicende storiche che hanno determinato l'introduzione dell'articolo 576 Cpp, queste sono chiaramente indicative del nesso che lega la previsione di un effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione del pubblico ministero con la mancanza di un autonomo mezzo di gravame azionabile dalla parte civile.

Ma il recepimento di un'accezione debole del principio di immanenza – messo in discussione, dopo la sentenza Loparco, dalla quinta sezione, 1 marzo 1999, Maellare e terza sezione, 1 giu-

> gno 2000, Mariotti nonché, come già detto, da Su, 10 luglio-11 settembre 2002, Guadalupi – costituisce una conclusione imposta altresì da

un'esegesi attenta al dato sistematico. L'articolo 576 Cpp, per vero, accorda alla parte civile un potere d'impugnazione finalizzato a rimettere in gioco profili della responsabilità dell'imputato la cura dei quali non compete al pubblico ministero se non nel caso eccezionale previsto dall'articolo 77, comma 4 Cpp.

La carenza d'interesse della parte pubblica è un aspetto dal quale non si può prescindere e se è vero che l'articolo 570 Cpp non specifica che l'impugnazione proposta dal pubblico ministero produce effetti esclusivamente sul piano della responsabilità penale, è altrettanto innegabile che nessuna disposizione vi ricolleghi un effetto estensivo che coinvolga i profili extrapenali della responsabilità dell'imputato.

...successivi al primo: non c'è la revoca della costituzione

NIERVEN





Suraci - Sentenza assolutoria e impugnazione del Pm



Che una disposizione siffatta sia necessaria al fine di estendere oltre il devoluto l'oggetto del giudizio d'impugnazione emerge in primo luogo dalla disciplina degli effetti dell'impugnazione dell'imputato contenuta nell'articolo 574, comma 4 Cpp.

La disposizione, fondata sul principio di

L'effetto estensivo

delle norme

è un'eccezione...

inscindibilità della responsabilità penale e civile in capo alla medesima persona fisica imputata nell'ambito di un unico processo penale, prevede

l'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato e, sebbene non sembra potersi dubitare del fatto che questo effetto costituisca una naturale e logica conseguenza del gravame interposto dall'imputato avverso i capi penali – al punto che sarebbe potuto apparire irrazionale non rinvenirla comunque in un sistema che, tra l'altro, preclude al giudice di pronunciare sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno disgiuntamente da una pronuncia di condanna penale (articolo 538, comma 1 Cpp) – il legislatore ha preferito prevedere espressamente l'effetto estensivo. Lo stesso accade in relazione all'effetto estensivo dell'impugnazione disciplinato dall'articolo 587, comma 3 e 4 Cpp: sebbene l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria abbiano un comune interesse di natura squisitamente penalistica e nonostante la comunanza d'interessi civilistici tra il primo e il responsabile civile, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere espressamente l'effetto estensivo dell'impugnazione per ragioni di giustizia e di favor rei legate alla necessità di evitare il conflitto teorico di giudicati.

La scelta legislativa, solo apparentemente superflua, è invece l'unica coerente con i principi fondamentali che reggono il sistema delle impugnazioni: l'effetto estensivo compendiato dalle norme in esame costituisce un'eccezione nell'ambito di un sistema processuale ispirato alla regola generale –

sintetizzata nel brocardo tantum devolutum quantum appellatum secondo cui la cognizione del giudice dell'impugnazione è limitata ai

...al principio

tantum devolutum

quantum appellatum

punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti (articoli 597, comma 1 e 609, comma 1 Cpp) e non può per ciò desumersi implicitamente dal sistema senza violare i più elementari canoni ermeneutici.

Questa chiave di lettura sfugge alle Sezioni unite, le quali richiamano le menzionate disposizioni per sottolinea-

re lo stretto collegamento che il nuovo codice ha mantenuto tra le azioni civile e penale: «Ne viene fuori un sistema - affermano le Sezioni unite

- in cui la decisione nel giudizio d'impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto».

A parte il fatto che le due norme non valgono a mettere in discussione il principio di autonomia tra le due azioni, nei casi esaminati la pretesa "devoluzione di diritto" cui fa riferimento la Corte suprema si verifica esclusivamente perché le norme la prevedono quale eccezione del principio generale tantum devolutum quantum appellatum.

Il che non accade in relazione al caso che ci occupa, anzi potrebbe dirsi che l'articolo 597, comma 2 Cpp escluda

l'effetto estensivo senza che, per giungere alla conclusione opposta, possa farsi ricorso all'inciso che attribuisce al giudice il potere di adottare, se l'appello del pubblico ministero riguarda una sentenza di proscioglimento, «ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge» (articolo 597, comma 2 lettera b) inserendo in questa categoria la pronuncia ex articolo 538 Cpp.


Se non si vuole semplicemente aggirare il problema e scadere in un'inutile tautologia, la qualificazione della pronuncia sulla domanda per restituzioni e risarcimento dei danni derivanti dal reato quale provvedimento "consentito o imposto" a norma dell'articolo 597 Cpp passa attraverso la preliminare risposta al quesito attinente all'effetto dell'impugnazione del pubblico ministero e questa non può che rinvenirsi analizzando - come si sta tentando di fare - il sistema alla luce dei principi generali ai

> quali è ispirato e sulla base delle premesse storiche della sua evoluzione. Ed è proprio dal sistema che emergono ulteriori elementi di conforto alla

tesi avversata dalle Sezioni unite, innanzitutto laddove all'articolo 572 Cpp legittima la parte civile a presentare richiesta motivata al pubblico ministero affinché proponga impugnazione "a ogni effetto penale".

Il dato, per vero, non è trascurato dalle Sezioni unite ma l'argomentazione usata per individuarvi un'ulteriore strumento a sostegno dell'attualità della pretesa risarcitoria della parte civile è erronea poiché la norma espressamente collega all'impugnazione sollecitata dalla parte civile e proposta dal pubblico ministero "effetti penali", categoria giuridica mal disposta ad ospitare conseguenze di natura squisitamente civilistica.

A meno che il dato normativo non induca a pensare che l'impugnazione del





Suraci - Sentenza assolutoria e impugnazione del Pm



pubblico ministero produca effetti extrapenali solo quando non è sollecitata dalla parte civile, l'articolo 572 Cpp riveste un significato indiscutibile nel senso della conferma dell'efficacia generalmente penalistica dell'impugnazione del pubblico ministero.

La netta distinzione tra gli "effetti pena-

li" dell'impugnazione *ex* articolo articolo 572 Cpp – gli unici che l'impugnazione della parte pubblica, in virtù di una chiara opzione normativa, produce

- e gli "effetti civili" di quella prevista dall'articolo 576 Cpp costituisce un dato letterale inequivocabile e pone di fronte ad un bivio la parte civile che deve fare i conti con una sentenza assolutoria di primo grado: attaccare direttamente la pronuncia per contrastarne gli effetti pregiudizievoli dei propri interessi, sapendo però di non poter contare sull'apporto del pubblico ministero acquiescente oppure provocare l'attivazione di un gravame dagli effetti più radicali, tale cioè da rimettere in discussione la pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato nell'ambito di un processo del quale comunque continua ad essere "parte".

Nonostante il sistema normativo abbia recepito un concetto "debole" del principio di immanenza non c'è ragione di dubitare della sussistenza di un interesse della parte civile a partecipare egualmente ai gradi successivi del processo penale - v'è chi sostiene che, così opinando, non avrebbe senso la disposizione dell'articolo 601, comma 4 Cpp, in forza della quale il giudice d'appello è sempre tenuto a disporre la citazione della parte civile - poiché è la disciplina degli effetti del giudicato penale nel processo civile (articolo 651 e 652 Cpp) a rendere sempre attuale l'interesse della parte civile costituita.

Esso è evidente nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione sia stata impugnata dal pubblico ministero poichè la parte civile, partecipando al giudizio d'impugnazione, esperisce un'attività probatoria e argomentativa tesa ad ottenere la riforma di una sentenza dotata di efficacia di giudicato nel processo civile.

Ma un interesse residua anche nel caso

Nasce una preclusione

endoprocessuale che

rende impossibile...

in cui impugnante sia soltanto l'imputato. Questi infatti avrà interesse ad impugnare solo le sentenze di proscioglimento che, non pro-

ducendo effetti vincolanti ai sensi dell'articolo 652 Cpp, lasciano impregiudicata la possibilità di una successiva azione civile, per cui la parte civile vorrà partecipare al giudizio d'impugnazione al fine di impedire una riforma della sentenza di primo grado nel senso auspicato dall'imputato, pregiudizievole in via definitiva delle proprie pretese di natura civilistica.

Emergere dalla considerazione di quest'ultima evenienza l'ulteriore elemento di censura della tesi patrocinata dalla sen-

tenza Guadalupi: se davvero non avesse senso una partecipazione della parte civile sganciata dall'attualità della domanda risarcitoria, non si spiegherebbe il dovere di ordinare anche in questo caso la citazione della parte civile nel giudizio d'appello (articolo 601, comma 4 Cpp) poiché nessuno dei possibili esiti del processo consentirebbe al giudice di pronunciare sulla domanda per restituzioni e risarcimento dei danni provocati dal reato.

La conclusione alla quale si è pervenuti sarebbe destinata a entrare irrimediabilmente in crisi qualora condividesse l'assunto che la mancata proposizione dell'appello ex articolo 576 Cpp determini il formarsi del giudicato sul capo concernente le statuizioni civili, dal momento che, si è giustamente osserva-

to in dottrina ed hanno ben messo in evidenza le Sezioni unite, da un lato il giudicato si formerebbe su un capo inesistente mancando la pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda della parte civile; dall'altro sarebbe incompatibile con una successiva sentenza di condanna destinata a produrre effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi dell'articolo 651 Cpp.

Il ricorso all'istituto del giudicato non costituisce, però, lo sviluppo necessario della tesi dell'effetto devolutivo limitato dell'impugnazione del pubblico ministero in rapporto agli interessi della parte civile proprio perché l'articolo 538 Cpp impone al giudice un *non liquet* in caso di sentenza di proscioglimento.

In mancanza d'impugnazione della parte civile – l'articolo 576 Cpp certifica la mancanza di un capo civile distinguendo l'impugnazione «contro i capi della

sentenza di condanna che riguardano l'azione civile» dall'impugnazione «ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di prosciogli-

mento» – al giudice dell'impugnazione è preclusa la possibilità di pronunciare su un tema che non ha formato oggetto di devoluzione.

Si genera, dunque, una preclusione endoprocessuale che dissolve definitivamente la possibilità di ottenere una pronuncia sugli effetti civilistici del reato ed in una situazione del genere è fuorviante ogni discorso sui tempi di formazione del giudicato in relazione agli interessi civili: mancando qualsiasi statuizione che implicitamente o esplicitamente li riguardi, nessun giudicato può formarsi, né prima né contemporaneamente alla formazione del giudicato sui capi penali, anche se con riferimento a quest'ultimo si determineranno gli effetti vincolanti previsti, a seconda dei casi, dagli articoli 651 e 652 Cpp.

...ottenere pronunce sugli effetti civilistici del reato

INTERVENT

